

# RIFLESSIONI

POLITICHE

SU L' ULTIMA LEGGE DEL SOVRANO,

*Che riguarda la riforma dell' amministrazione  
della Giustizia*

DEL CAVALIER

G A E T A N O

F I L A N G I E R I .




N A P O L I

NELLA STAMPERIA DI MICHELE MORELLI

---

MDCCLXXIV.

*Con Licenza de' Superiori.*



Given by  
*Friends  
of the  
Stanford  
Law Library*

KEB  
LFG  
DGA



ISTITUTO ITALIANO PER GLI STUDI FILOSOFICI  
NAPOLI

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MAGISTERO  
«SUOR ORSOLA BENINCASA»  
NAPOLI



QUESTO VOLUME È STATO IMPRESSO IN OCCASIONE  
DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE  
«GAETANO FILANGIERI E L'ILLUMINISMO EUROPEO»  
VICO EQUENSE - 14, 15, 16 OTTOBRE 1982



# RIFLESSIONI

POLITICHE

SE L' ULTIMA LEGGE DEL SOVRANO,

*Che riguarda la riforma dell' amministrazione  
della Giustizia*

DEL CAVALIER

G A E T A N O

F I L A N G I E R I .



N A P O L I

NELLA STAMPERIA DI MICHELE MORELLI

---

MDCCLXXIV.

*Con Licenza de' Superiori.*

---

*Nec vitia nostra, nec remedia pati  
possumus. Liv. lib. I.*

---

A SUA ECCELLENZA

IL SIGNOR

MARCHESE TANUCCI

CAVALIERE DELL' INSIGNE ORDINE DI  
S. GENNARO, CONSIGLIERE, E PRIMO  
SEGRETARIO DI STATO DELLA MAE-  
STA' DEL RE DELLE DUE SICILIE, DEL  
RIPARTIMENTO DI STATO, DEGLI AF-  
FARI ESTERI, CASA REALE; SITI  
REALI, SUO GENTILUOMO DI CA-  
MERA, E SOPRINTENDENTE GENERA-  
LE DELLE POSTE.



*Ogni Uomo destinato dal-  
la Provvidenza ad il-  
luminare una Nazio-  
ne co' suoi talenti, e ad ornarla col-*

*le sue virtù, è nel dritto d' esigere gli omaggi del Cittadino dabbene, e del vero Patriota.*

*Io veggo in Voi, o Signore, quest' Uomo, e simile a' Giovani Guerrieri dell' antica Roma, i qua-*  
*offrivano a' Generali per pegno del loro valore quei giavellotti, e quelle corone, che quei Generali istessi avean loro donate sul campo di battaglia; Giovane ancor io offro a V. E. un picciol libro, dove se alcuna verità si legge, nasce prima nel vostro petto, e quindi l' ascoltai da Voi con quel nobil trasporto, col quale l' Anime gran-*

*di non sogliono pronunciare, che la verità.*

*I pomposi titoli d' un Uomo innalzato alle prime cariche dello Stato ; le speranze , che suole ispirare l' amicizia d' un Ministro , e tutti gli altri sterili ritrovati dell' ambizione , e dell' interesse , sono alcun molle , che non sogliono urtare il cuore de' Filosofi .*

*Misero quello Scrittore , che fa dell' arte di pensare un traffico infame dell' adulazione . Io mi protesto co' secoli avvenire , che ricordando al Pubblico chi Voi siete , il mio oggetto non è di far l' elog-*

gio d' un Uomo , ma di scrivere una lezione la più utile per gli Stati , e per tutta intera l' Umanità .

*E' cosa facile il ritrovare in un Ministro i talenti che si richieggono per un Uomo di Stato . La Natura provvida , in tutte le sue creazioni , ci offre con splendidezza questi Esseri , de' quali l' Umanità ha bisogno . La Francia ha veduto sotto il suo Cielo cento Rechelieu , e cento Mazzarini ; ma quest' istessa Nazione può appena contare un Sully , ed un Colbert . Questo addiviene , perchè la virtù , come di-*

*de uno Scrittore Filosofo , abbita rare volte tra il tumulto . Essa si nasconde nella solitudine , dove gode di vivere in silenzio ; e per possederla bisogna , per così dire , esiliarsi dall' Universo . Non per tanto fra l' estensione immensa de' Secolì , si veggono da tempo in tempo alcuni Genj rari , che fra le cure penose del Governo degli Stati , hanno tenuto un commercio sublime con essa .*

*Tale fu nella Capitale del Mondo quel Console altrettanto virtuoso , che eloquente ; tale in Inghilterra il Cancellier Bacons , che fu-*

*però il suo Secolo, e mostrò a Se-  
coli avvenire la strada, che dove-  
vano seguire ; Tale in Francia il  
Cancellier de l' Hopital, e tale sie-  
te ancor Voi, o SIGNORE, giacchè  
io non temo di unire il vostro a  
questi celebri Nomi, non altrimen-  
te, che fece l'eloquente Thomas de-  
scrivendoci le virtù del Cancellier  
d' Aguessau.*

*Un Ministro, che unisca a ta-  
lenti d' un Uom di Stato, le  
virtù private d' un Cittadino, è un  
dono, che la Provvidenza non si  
compiace d' accordare, che a que'  
Principi, che l' han meritato colle*

loro virtù. Il benefico Arrigo meritò il Duca di Sully ; Colbert parve, che fosse nato per render più grande il Secolo di Luigi ; e questi nostri due Regni destinati a cambiar d'aspetto sotto il governo di due **PRINCIPI VIRTUOSI** ; hanno ottenuto un Ministro , che tutto corrisponde alla gran macchina , ch' essi volevano innalzare . Bisogna dire , che quella forza , che fa gravitare gli Astri gli uni verso gli altri , aggrisce anche su le grandi Anime , e fa , che esse si attraggano a vicenda nella loro sfera .

*Quando io lo detto , che Voi  
foste il Ministro di CARLO , come  
ora lo siete di FERDINANDO ,  
debbo tacermi , perchè quì deve fi-  
nire il Vostro eloggio , che v' indriz-  
za un Cittadino , che vuol esser gra-  
to al Benefattore della Patria .*

**D. V. E.**

*Umiliss. Divotiss. Servo*  
**Il Cavalier Gaetano Filangieri.**

---

L E G G E  
D E L N O S T R O  
S O V R A N O

*Che riguarda la riforma nell'  
amministrazione della  
Giustizia.*

**C**ontinue essendo contro i  
Tribunali le querele de' liti-  
ganti, o prevenuti dal proprio di-  
ritto, o impegnati a prolungare  
i giudizj, ha finalmente risoluto  
il RE di darvi il più efficace ri-  
paro, ed il più proprio per to-  
gliere alla malignità, ed alla fro-

de qualunque pretesto , ed afficcare nell' opinione del pubblico la esattezza , e religiosità de' Magistrati . Vuole adunque il RE anche full' esempio , e full' uso de' Tribunali più rinomati , che in qualunque decisione , che riguardi o la causa principale , o gli incidenti , fatta da qualunque Tribunale di Napoli , o Collegio , o Giunta , o altro Giudice della stessa Capitale , che abbia la facoltà di decidere , si spieghi la ragion di decidere , o sieno i motivi , su' quali la decisione è appoggiata . Incaricando S. M. per rimuovere

quanto più si possa da' Giudizj l'arbitrio, ed allontanare da' Giudici ogni sospetto di parzialità, che le decisioni si fondino non già sulle nude Autorità de' Dottori, che hanno pur troppo colle loro opinioni, o alterato, o reso incerto, ed arbitrario il dritto, ma sulle leggi espresse del Regno, o comuni: e quando non vi sia legge espressa pel caso di cui si tratta, e si abbia da ricorrere all'interpretazione, o estensione della legge, vuole il RE, che questo si faccia dal Giudice in maniera, che le due premesse dell'argomento

fieno sempre fondate nelle leggi espresse, e letterali ; o quando il caso sia in tutto nuovo , o totalmente dubio , che non possa deciderfi nè colla legge, nè coll'argomento della Legge, allora vuole il RE, che si riferisca alla M.S. per attendere il Sovrano Oracolo. Nel tempo stesso poi che S.M. ha provveduto al decreto de' Magistrati col risolvere, ed ordinare, che le decisioni così ragionate si stampino, ha pensato ancora al minor dispendio delle parti, volendo, che se ne faccia la stampa privatamente dalla sua Stamperia Reale

col pagamento di un carlino per ogni dieci copie stampate , quando la decisione non passi il mezzo foglio , e così a proporzione di uno o più fogli , e di maggior numero di copie , che bisognassero alle Parti , e colla prevenzione ancora , che quando gli Atti si faranno *gratis* per la povertà del litigante , la qual cosa si deve spiegare in fondo della Decisione , anche la stampa si farà *gratis* , ed affinchè questa sovrana risoluzione sia esattamente osservata , vuole il RE , che la Decisione la quale non sia così stampata , non faccia pas-

faggio in cosa giudicata e si abbia per non fatta, e dichiarando ancora S. M., che per la solennità delle notifiche di tali Decreti così stampati, debbano le stampe essere sottoscritte dal Giudice, o dal Commisario della Causa, e dallo Scrivano, o Attitante.

---

---

# INDICE

DE' PARAGRAFI.

P A R T E P R I M A .

- I**ntroduzione . Pag. 1
- §. I. Spirito di questa legge. 10.
- §. II. Principj fondamentali. 14.
- §. III. Conseguenza prima. L'arbitrio giudiziario è incompatibile colla libertà civile. 17.
- §. IV. Conseguenza Seconda. L'arbitraria interpretazione delle leggi si oppone a' principj della libertà sociale. 28.
- §. V. Riflessioni su i Romani. 35.

\* \*

- §. VI. *Altre ragioni , per le quali l' arbitraria interpretazione delle leggi deve essere proibita a' Magistrati ne' Governi Moderati.* 40.
- §. VII. *Ragioni , che hanno indotto il SOVRANO a costringere i Magistrati d' esporre la ragione della sentenza , e di mettere in istampa i loro decreti. Utilità di questa determinazione dedotta dagl' istessj principj.* 47.
- §. VIII. *La legge del Sovrano sarebbe stata inconsequente se non si fosse bandita dal foro l' autorità de' Dottori .* 53.

---

PARTE SECONDA

*Si risponde ad alcune obiezioni, che si possono addurre riguardo all' applicazione di questa Legge.*

§. I.

**P***rima obiezione, che riguarda la lentezza de' Giudizj. 61.*

§. II. *Obiezione, che si fa riguardo a' casi non compresi nella legge. 73.*

§. III. *Necessità di un Censore di Leggi. 78.*

§. IV. *Riflessioni su i Romani. 83.*

§. V. *Altra obiezione. 88.*

§. VI. *Altra obiezione. 90.*

§. VII. *Conclusione. 91.*



---

# RIFLESSIONI

## POLITICHE

SU L' ULTIMA LEGGE DEL SOVRANO,

*Che riguarda la riforma dell' amministrazione  
della Giustizia.*

P A R T E P R I M A .

I N T R O D U Z I O N E .



Non è questa la prima volta, che le migliori istituzioni abbiano urtata la pubblica opinione. L'istoria è piena di simili avventure. Niuna cosa apparve più insopportabile a' Ger-

A

mani , dice Tacito , che il Tribunale di Varo (a) . Il semplice disegno di voler ristabilire fra gli Spartani l'osservanza d'alcune leggi di Licurgo costò la vita al Re Agis (b); e non vi volle altro, che un progetto di riforma nell'amministrazione del Governo , per rendere odioso a' Cartaginesi il nome d'Annibale , e per bandire dalla Patria un Uomo , che aveva portata la guerra fin sotto le mura del Campidoglio. La libertà istessa parve insopportabile alle Nazioni, allorchè per ristabilirla bi-

(a) Tacito *in Morib. Germ.*

(b) Plut. *in Vita Agis.*

fognava estirpare alcuni disordini, che il tempo, e l'interesse avevano introdotti.

Roma oppressa dal giogo della Tirannía, cercava anche spesso con trasporto la libertà de' suoi Padri. Due Principi glie l'offerirono; ma essa non era più in istato nè di conoscerla, nè di riceverla. I Romani avrebbero voluto esser liberi in mezzo a' disordini del dispotismo più oltraggioso.

Questo era lo stato di Roma sotto l'Imperio di Trajano, e di Marco Aurelio. Chi sa che non sia anche questa la nostra condi-

zione sotto il governo DEL PIU'  
BUONO DEI PRINCIPI?

Lo Stato deplora contro l' am-  
ministrazione della giustizia . Le  
querelle dei Cittadini sono giunte  
fino al Trono . Un Ministro Fi-  
losofo propone al Principe il ri-  
medio più opportuno . Le sue mi-  
re sono meno dirette a curare il  
male , che a prevenirne le cagio-  
ni ; e 'l docile SOVRANO gene-  
rosamente si determina a farlo ese-  
guire .

La Folgore è scoppiata ; la per-  
cussione si comunica ; lo scuotimento si fa sentire dappertut-

to; l' edificio Forense è crollato; la Magistratura è stata richiamata alla prima istituzione; il sovrano Impero delle Leggi, si è fortunatamente ristabilito; e la sorte de' Cittadini s'è già sfatta.

Ma molto lontano dalle speranze del SOVRANO il volgo più che mai deplora; la disperazione si fa vedere su' l' volto d' una porzione dei Cittadini; e non so quale strepito ha di nuovo risvegliata la classe dei declamatori. I soli Filosofi fanno eco a questa voce salutare, e spargono dappertutto

---

gli eloggj del PRINCIPE , che è stato il primo a proferirla .

Io non farò dunque altro che unire la mia voce a quella di questi Cittadini benifici , facendo vedere in queste poche riflessioni , l'utilità di questa legge della quale tanto si parla , ma che pochi hanno intesa .

E' da sperarsi , che il Pubblico non vorrà leggere quest' operetta collo spirito della Satira . Il solo oggetto , che mi propongo deve almeno prevenire in mio favore gli amatori della libertà civile .

Le mie mire sono pure . Nè

l'adulazione, nè la speranza d'ottenere la pubblica approvazione mi hanno indotto a scrivere. Ogni Autore, che urta un'opinione ricevuta dalla maggior parte, non può meritare questo rimprovero. Il bene dello Stato è la sola causa di questa produzione. In ogni Nazione vi sono alcuni momenti, nei quali i Cittadini incerti della loro forte, gustano la sete dell'istruzione. In questi momenti un Filosofo, che mostra loro la verità, può produrre gli effetti più salutari.

La morte di Lucrezia rende a

Roma la libertà , perchè Bruto s'avvidde , che in quell' istante i Cittadini farebbero stati docili alla voce dell' istruzione . Dell' istessa maniera Trasibulo (a) liberò Atene dell' oppressione dei trenta Tiranni , e della maniera istessa io spero di rendermi utile alla mia Patria mostrandole i suoi interessi in un tempo , nel quale una benefica mano ci offre una specie di Libertà , che noi non sappiamo conoscere , e della quale potremmo esser privi , per un effetto della nostra ignoranza .

(a) Pausania .

Io mi confacro solennemente allo Stato , e mi ci confacro quasi nei primi anni della mia vita , anni di floridezza , e di fatica . Non mi hanno potuto arrestare le voci confuse della moltitudine , che anzi han fatto , che m'affrettassi a rendere alla Patria questo picciol sacrificio fra'l corso di pochi giorni (a). Riceva dunque questa benefica Madre il giuramento , che ora le fo di non viver , che per lei .

Quest' operetta farà divisa in due parti . Nella prima farò vedere co-

(a) L' Autore ha dovuto compire quest' Operetta fra lo spazio d' un mese .

me tutte le parti di questa legge sono dirette a proteggere la libertà sociale. Nella seconda poi io risponderò alle obiezioni, che mi si potranno addurre riguardo alla sua applicazione.

§. I.

*Spirito di questa legge :*

**N***Ei Governi dispotici gli Uomini commandano , nei governi moderati commandano le leggi , diceva , uno Spartano ad un Satrapo di Persepoli , che paragonava il governo di Persia a quel-*

lo d' una Monarchia bene istituita. Questa semplice verità proferita da un' anima libera , è il solo oggetto dell' ultima legge del nostro SOVRANO , che riguarda la riforma nell' amministrazione della giustizia .

In una legge così semplice , e così chiara , è cosa troppo facile il penetrare nelle mire del Legislatore .

L' arbitrio giudiziario , è quello che si cerca d' estirpare . Bisogna dunque torre a' Magistrati tutto quello , che li rende superiori alle leggi . Ecco il fine di

questa legge ; vediamone ora i mezzi .

Il Re vuole , che tutto si decida fecondo un testo espresso : che il linguaggio del Magistrato fia il linguaggio delle leggi ; che egli parli allorchè esse parlano , e si taccia allorchè esse non parlano , o almeno non parlano chiaro ; che l' interpretazione sia profcritta (a) ; l' autorità dei Dottori

(a) Questo si deve intendere dell' interpretazione arbitraria , così frequente nel nostro Foro , non già dell' interpretazione litterale . Ecco le parole della legge . *Quando non vi sia legge espressa pel caso di cui si tratta , e si abbia da ricorrere all' interpretazione , o estensione della legge , vuole il Re , che questo si faccia dal Giudice , in maniera , che le due premesse dell' argomento siano sempre fondate sulle leggi espresse , e litterali .*

bandita dal Foro, e 'l Maggistrato costretto ad esporre al Pubblico la ragione della sentenza .

Questi sono gli argini , che il *Sovrano* ha innalzati contro il torrente dell'arbitrio . Dovendo dunque ragionare di questa Legge , io comincerò dal premettere alcuni principj fondamentali dai quali si dedurrà come per conseguenza la necessità, che ci è ne' Governi moderati di estirpare l'arbitrio giudiziario , e l'efficacia dei mezzi , che il *Sovrano* ha impiegati per ottener questo fine .

---

§. II.

*Principj fondamentali.*

**N**ON deve recar meraviglia se la maggior parte degli Uomini quasi sempre s'inganna nella ricerca del vero. Il ragionare *a posteriori* è stato in tutti i tempi il difetto della loggica volgare. Io abbandono dunque volentieri questo metodo, e penetrando nei principj fondamentali della Politica, procurerò di sviluppare quelle conseguenze, che isolate sembrano paradossi alle menti non av-

vezze a calcolare.

Due cose compongono la libertà politica dei Cittadini in ogni specie di Governo. La sicurezza, e l'opinione di questa sicurezza. L'una è nel fatto, e l'altra è nell'immaginazione (a). Or queste due parti componenti la libertà dei Cittadini sono così strettamente unite fra loro, che non si potrebbe separar l'una dall'altra, senza distruggere la libertà istessa.

(a) Tutti i Politici convengono in questo punto, e sarebbe inutile, aggiugnere altre prove ad una verità già dimostrata da tanti valenti Scrittori, e particolarmente dall'Autore immortale dello spirito delle leggi. *Lib. XI. cap. III. IV. V.*

Che gioverebbe ad un Uomo il non poter esser molestato da persona, se egli fosse sempre agitato dal timore di perdere in ogn' istante la sua vita, la sua robba, è'l suo onore?

Per ottenere questo fine, i primi istitutori delle società, ebbero ricorso alle leggi, le quali mostrando ai Cittadini i loro doveri, e costringendoli ad adempierli colla minaccia delle pene, ispirano nel tempo istesso quella placida confidenza, che nasce dall' opinione di non poter esser molestati, operando secondo il loro det-

tame. Premessi questi principj, io vengo alle conseguenze.

§. III.

CONSEGUENZA PRIMA .

*L'arbitrio giudiziario è incompatibile colla libertà civile .*

**S**E la libertà de' Cittadini è poggiata su la gran base delle leggi, non vi vuol molto a vedere, che quanto maggiore farà il loro vigore, altrettanto crescerà la forza della libertà istessa. Ma l'ar-

**B**

bitrio de' Magistrati è contraddittorio alla forza delle leggi ( poichè cosa è arbitrare , se non dispensare , o almeno modificare quello , che la legge ordina? ); dunque la libertà de' Cittadini farà minore, a misura, che l'arbitrio giudiziario farà maggiore .

Ma io preveggo , che questa semplice conseguenza dedotta da un principio egualmente semplice, non farà verun urto nell' animo di coloro, che avvezzi a sentire di continuo, che il *sommo dritto è rare volte disgiunto da una somma ingiuria*, credono, che l'equi-

tà sia diversa dalla giustizia , e che il dovere del Magistrato sia di supplire coll'equità al giusto rigore delle leggi . Questo misterioso ritrovato , atto a nascondere le ingiustizie più manifeste , si è ora fatto vedere dai Filosofi in tutta la sua deformità . La Filosofia ha già da gran tempo dimostrato , che l'equità è inseparabile dalla giustizia , e che quello , che non è giusto , non può mai divenir equo .

Ma questa specie d'equità , inseparabile dalla giustizia , non è quella , che l'ambizioso Magistrato si

fa gloria di seguire . Per distendere i limiti del suo potere , per nascondere il sacrilego attentato , che si fa alle leggi , bisognava , che egli chiamasse in soccorso un' equità arbitraria , la commoda flessibilità della quale fosse atta a ricevere tutte le impressioni della sua volontà .

Or questa specie d' Equità , che incostante nelle sue regole , si fa , per così dire , una bilancia particolare , ed un peso proprio in ogni Causa , è quella , dalla quale la maggior parte delle Nazioni è stata così funestamente tradita ; e

questa equità è quella che Tullio rinfacciava ai Magistrati di Roma nell' epoca fatale della decadenza della libertà. I nostri Magistrati, dice quest' Oratore Filosofo, hanno sempre in bocca l' equità, nel tempo stesso, che le oppressioni si fan sentire dappertutto, e vi si fecero sentire da che questo pernicioso istrumento dell' arbitrio de' Giudici penetrò il Foro di Roma.

Regola generale: dove ci è tale equità, ci è arbitrio, e dove ci è arbitrio, non ci può esser libertà.

Un' occhiata filosofica gittata sull' istoria de' primi secoli di Ro-

---

ma, basterà per ricrederci dell' implacabile difsonanza dell' arbitrio colla libertà.

Nei tempi posteriori alla Monarchia, allorchè il Senato voleva rendersi il despota de' Romani, vide nell' arbitrio giudiziario il mezzo più sicuro per conseguir le sue mire. Le Leggi Reggie, la cognizione delle quali era presso i soli Patrizj, erano divenute l' istrumento di questo fatale arbitrio. Il mistero, col quale essi le tenevano nascoste al Popolo, li aveva renduti non solo necessarj in tutte le magistrature, ma aveva dato lo

ro il mezzo per giudicare arbitrariamente di tutte le controversie, che si agitavano fra i Cittadini, senza, che questi avessero potuto nè anche conoscere le loro oppressioni.

Ecco perchè il Senato eluse per lo spazio di più anni le preghiere de' Tribuni, che gli cercavano in nome del Popolo un Codice di leggi, che fosse palese a tutti i Cittadini.

Non si può leggere senza fremito questo tratto dell' Istoria di Roma, che riguarda l' Epoca della incertezza del dritto. Per

non perdermi in un racconto, che mi farebbe inutilmente dilungare, io mi contento solo di dire, che il dispotismo degli Ottimati si era renduto così insopportabile, che il Popolo era in istato d' invidiare la sua condizione sotto il governo dello stesso Tarquinio. Per ricrederfi di questa verità basta leggere in Dionisio la risposta data ai Legati del Senato da un Plebeo chiamato Lucio Giunio, nel tempo della *prima secessione* della Plebe nel Monte Sacro. Noi non abbiamo mai sofferte simili oppressioni, diceva questo Plebeo, nè

*dà Re, nè dà Tarquinj isteffi (a).*

Io finisco questa importante verità, con una breve riflessione, che appena voglio accennare per fare, che colui che legge l' esamini, e ne deduca quelle conseguenze, che il buon senso farà per ispirargli. Quale è quella causa, che rende i governi dispotici incompatibili colla libertà de' Cittadini? L' arbitrio del Despota. Datemi dunque un Governo, nel quale i Magistrati possono

(a) *Dionisio antiq. Rom. Lib. 6. Nostri Respublica ..... toto illius Imperii tempore nihil detrimenti Plebes accepit a Regibus, praesertim novissimis.....*

arbitrare , e voi mi darete nel tempo istesso un corpo di despoti, il quale renderà il governo altrettanto peggiore del dispotismo assoluto, quanto il numero de' Magistrati supera quello dell' unità . E cosa facile ritrovate un despota Uomo da bene ; ma è quasi impossibile di ritrovare l' istessa moderazione in un corpo intero di Magistrati ; e questo non solo pel numero , ma anche perchè le cause che possono indurre un Magistrato ad abusare del suo ministero , sono presso a poco infinite , in confronto di quelle , che possono agire

nella persona d' un despota .

Il Tribunale Supremo degli Efori stabilito in Sparta, è una pruova di questa verità . Questo Tribunale quantunque composto da' più rispettabili Cittadini di Sparta, divenne dopo qualche tempo il Tribunale delle oppressioni, perchè poteva arbitrare (a). La più ingiusta sentenza, dice Plutarco (b), colla quale si condannava a morte il Re Agis, fu proferita, ed eseguita alla presenza degli Efori.

(a) Questo Tribunale non aveva leggi fisse, alle quali avesse dovuto uniformarsi.

(b) *La vita Agis.*

§. IV.

H. C O N S E G U E N Z A .

*L' arbitraria interpretazioni delle  
leggi si oppone a' principj  
della libertà sociale .*

**E**Cco l'altra conseguenza, che io deduco da' principj, che ho premessi . Se la sicurezza de' Cittadini non solo, ma l'opinione ancora di questa sicurezza costituiscono la libertà sociale ; come mai potrà ottenersi questa opinione , quando ognuno è con-

scio , che la sua tranquillità può esser turbata dalla venale interpretazione d' un Giudice , o dall' ignoranza d' un Magistrato? L' uniformità , e l' eguaglianza , sono i caratteri più interessanti delle leggi . Or supponiamo i Magistrati egualmente giurisperiti , ed i Giudici egualmente incorruttibili , non per questo il dritto d' interpretare lo spirito della legge , lascerà di distruggere questa uniformità tanto necessaria per la libertà sociale . La maniera di pensare degli Uomini varia in milli modi . Le nostre cognizioni , e le nostre idee

---

hanno un reciproco ligame. Ma dalla combinazione di queste idee, nasce una somma di risultati molto più complicata di quella che l'aritmetica fa nascere dalla combinazione de' numeri. L'interpretazione dunque della legge farebbe l'effetto d'una di queste combinazioni, Or chi potrebbe mai presumere di serbare l'uniformità nell'effetto senza prevenire il divario presso  $\alpha$  poco infinito delle cause, che lo producono?

Io dimando: Se la volontà del Legislatore è una, e per conseguenza una la legge, da che poi

deriva , che noi vediamo di continuo due Tribunali , che si contraddicono , e due sentenze , che a vicenda si annullano , e si distruggono? Io lo ripeto : è un' errore egualmente in morale , che in politica il distinguere l' Equità dalla Giustizia . Quello che è giusto è equo , e quello che è ingiusto non può mai divenire equo .

Allorchè Francesco Primo Re di Francia s' impadronì della Savoja , i novelli Magistrati , che vi stabili si allontanarono alquanto dalla lettera della legge , facendo sempre valere l' Equità . I sudditi,

che cominciarono a sentirne il peso , pregarono il Re di proibire a' suoi Magistrati d' esser equi .

A dire il vero , il linguaggio fu improprio , ma il senso della domanda era troppo ragionevole. *Equità* , *interpretazione* , *arbitrio* non sono altro , che voci sinonime , allorchè si vogliono considerare rapporto agli effetti , e ci è un concatenamento così reciproco fra loro , che se la Politica potesse sempre ridursi a calcolo , l' Aritmetico ne farebbe nascere una progressione , il primo termine della quale farebbe l' Equità , e l' estremo il Dispotismo.

---

Ciro nella sua fanciullezza fu punito, per aver giudicato ingiustamente una controversia fra due Cittadini . Un Giovane di alta statura , che aveva una corta veste , effendosi imbattuto con un altro meno alto di lui , la veste del quale era troppo lunga per la sua persona , gliela tolse , e lo covrì colla sua . Dopo questo cambio le due vesti erano perfettamente rispondevano alla statura di ciascheduno .

Il Giovane Ciro destinato a giudicare di questa azione , credette doverfi affolvere il Giovane , che aveva tolta all' altro la veste , se-

C

guendo i principj dell' Equità . Allora il suo Direttore , dopo averlo acutamente ripreso , gli diede un insegnamento , che dovrebbe rimanere impresso nella memoria di coloro che esercitano il sacro ministero della Giudicatura . Ricordatevi, o Signore , gli disse , che non è nè l' Equità , nè la convenienza , ma la sola giustizia è quella , che deve decidere della proprietà delle cose (a) .'

(a) *Diod. Sic. lib. 15.*

§. V.

*Riflessioni su i Romani .*

**I**O mi confermo sempre ne' miei principj, allorchè veggo , che si combaciano colle vicende di questo Popolo. Ne' tempi, nei quali Roma era libera, le leggi erano inviolabili . Ogni modificazione, ogni picciola alterazione era proibita a' Magistrati , il ministero de' quali , era semplicemente diretto alla cognizione del fatto, ed alla litterale applicazione della

legge. Così anche ne ragiona il d'otto Bon. (a).

Più: Io veggo nelle *Finzioni di Legge*, così frequenti presso i Romani una pruova di questa verità. Essi si contentavano alle volte piuttosto di finger quel, che non era, che di alterare, o almeno di modificare la Legge con una inter-

(a) *Et si durum ipsis videatur, quod vel in lege est expressum, vel ex justa ejus interpretatione descendit, non tamen ab eo sibi discedendum putant, ne propriam rationem ipsi praeferant legi ..... Hinc cernimus quantum cura ipsis fuerit ea omnia a jurisprudentia amovere, quibus fieret, ut incerta interpretatio certis regulis praeferretur, aut aliquid ipsis legibus detraberetur. Joan. Bon in Praef. ad partem jurisprudentiae G.G. Leibnitii.*

petrazione, che poteva discostarsi dal senso espresso delle parole. La Legge per esempio prescriveva, che il testamento non potesse aver vigore di legge, se non quando il Testatore era Cittadino Romano (a). Or si fa, che tutt' i prigionieri lasciavano d' esser Cittadini nel tempo della loro prigionia. Dunque durante questo tempo, essi non potevano testare. Ma siccome il sistema delle Leggi Romane era l'incoraggiare i Cittadini alla guerra, era facil cosa facilment-

C 3

(a) Leggasi il primo, e secondo Capo della Legge Falcidia.

---

● l'interpretare lo spirito di questa legge, supponendo, che ella non poteva comprendere nella regola generale coloro, che erano divenuti prigionieri difendendo la Repubblica. Ma questa interpretazione avrebbe alterato il senso espresso delle parole della legge. Al contrario l'interesse pubblico voleva, che questi testamenti avessero vigore, per non dare al soldato una ragione di temere maggiormente i mali, che porta seco la prigionia. Or per prevenire l'uno, e l'altro disordine, si ebbe ricorso ad una finzione, colla quale si finge-

va, che il testamento fosse anteriore alla prigionia, e che il soldato fosse morto, nel momento, nel quale cadde fra le mani degli inimici (a). Ecco come i Romani si contentavano piuttosto di fingere quel che non era, che di ricorrere ad una interpretazione, che avrebbe potuto alterare il senso della legge.

#### C 4

(a) Veggasi la legge Cornelia sotto il titolo *quibus non est permittum facere testamentum*.

§. VI.

*Altre ragioni, per le quali l'arbitraria  
interpretazione delle leggi deve  
essere proibita a' Magistrati  
ne' Governi Moderati .*

**M**olto mi sta a cuore di raffo-  
dare questa verità . Di tutte  
le parti che compongono la Legge  
del Sovrano , io credo , che questa  
sia la più interessante , e la meno  
conosciuta . Osserviamo dunque  
sotto un altro aspetto questa im-  
portante verità . Dalla costituzio-  
ne istessa de' Governi moderati ,

---

io dedurrò la necessità, che ci è di proibire a' Magistrati l'interpretazione arbitraria delle leggi.

Tutte le diverse operazioni del Corpo Politico d'ogni Governo si comprendono sotto tre classi, che io chiamo *facoltà*. La facoltà legislativa, la facoltà esecutiva delle cose, che dipendono dal dritto delle Genti, e la facoltà esecutiva di quelle, che dipendono dal dritto civile, o sia la facoltà di giudicare.

Ognuno sa, che la diversa costituzione de' Governi moderati dipende dalla diversa distribuzione

---

di queste facoltà, le quali portano seco una serie di dritti, e di prerogative, che sono di loro natura incommunicabili.

Ho detto incommunicabili, perchè siccome la costituzione de' Governi moderati richiede, che queste *facoltà* sieno separate; separati dovranno ancora essere i dritti, che ne nascono. Io mi spiego: In tutti i Governi moderati la facoltà di giudicare non può essere unita alla facoltà legislativa (a).

(a) Dopo l'espulsione de' Tarquinj, il Governo di Roma, come si è osservato, era piuttosto un dispotismo, che una Republica. Il

Sarebbe inutile dimostrare questa verità dopo che tutti i Politici l'anno adottata, come un principio incontrastabile. Nelle Monarchie, per esempio, ove l'emanazione delle leggi è fra le mani del Sovrano, i Magistrati non posso-

Corpo degli Ottimati aveva fra le mani la facoltà di giudicare. Ma finchè la Sovranità non si rappresentava, che ne' Comizi per Centurie, e per Curie, i Nobili erano nel tempo istesso Legislatori, e Giudici. In quelli essi erano i padroni de' suffragj; ed in questi erano i padroni de' Comizj. La libertà non si fece vedere in Roma, se non che dopo l'istituzione de' Comizj Tributi, ne' quali i Patrizj non rappresentavano, che la classe di privati Cittadini. Allora fu, che la facoltà legislativa cominciò ad esser separata dalla facoltà di giudicare.

no esser nel tempo istesso legislatori, perchè sono Giudici. Dunque neppure i dritti, che si competono al Sovrano come Legislatore, possono appartenere a' Magistrati come Giudici. Or fra la somma de'dritti, che competono al Sovrano come Legislatore, ci è particolarmente quello d'interpretare le leggi, tanto quelle, che egli stesso ha emanate, quanto le anteriori (a). Questo dritto dunque non

(a) *Ejus est legem interpretari, cujus est legem condere.* Questa è la massima dedotta dal dritto Romano.

si potrà trasferire a' Magistrati , senza urtare la costituzione istessa del Governo , e senza ledere i dritti del Sovrano .

I Principi , che han bene intesa l' arte del Governo , han conosciuta questa verità , e fin dal nono secolo Carlo Magno conobbe quanto l' arbitraria interpretazione delle leggi , unita alla facoltà di giudicare , offendeva i veri dritti del Principe , e la libertà del Cittadino . Nella riforma , che egli fece della legislazione de' Longobardi , volle , che ne' casi , ne' quali la legge era oscura , si ricorres-

fe al Sovrano per interpretarla (a).

Quale farà dunque il ministero de' Magistrati? Quello che il Nostro Sovrano ha con tanta chiarezza determinato nella legge, della quale io ragiono. Cognizione del Fatto, applicazione letterale della legge: ecco a che si riducono tutti i doveri d' un Giudice.

(a) Anche nell' Ordinanza del 1667. Tit. I. Articolo VII. si prescrive l' istesso.

---

§. VII.

*Ragioni, che hanno indotto il SOVRANO a costringere i Magistrati d' esporre la ragione della sentenza , e di mettere in istampa i loro decreti. Utilità di questa determinazione dedotta dagl'istessi principj.*

**E**CCO un' altro rimedio , contro l'arbitrio de' Magistrati . Quando il Giudice fa di dover' esporre la ragione della sentenza, quando fa, che questa ragione deve esser dedotta dalla legge ;

---

quando fa , che questa legge non può essere interpretata a capriccio, io non trovo un velo , che possa nascondere l' ingiustizia della sua sentenza . Ma oltre a questo ci è un' altro vantaggio . Se l' opinione della propria sicurezza è la base della libertà sociale , come si è dimostrato (a) , e se questa opinione è relativa alla somma , e all' indensità degli ostacoli , che un Cittadino deve superare per violare i dritti d'un' altro Cittadino , io non trovo mezzo più opportuno per

(a) §. II.

fomentare questa falutare opinione riguardo a' Magistrati , quanto quello di costringerli a dar ragione al Pubblico della giustizia delle loro decisioni . Ho detto al *Pubblico*, poichè non ad altro oggetto il Sovrano ha determinato , che le sentenze dovessero esser date alle stampe , se non per maggiormente richiamare l' attenzione de' Magistrati nell' esercizio d' un ministero, dal quale dipende la forte , e la tranquillità de' Cittadini . Non è una persona sola , che deve esser persuasa dalle fallaci induzioni d' un Giudice corrotto; ma è un Pub-

D

blico intero , ineforabile ne' suoi giudizj , che deve esaminare le sue decisioni . Niuna cosa ha dato tanto da temere anche agli animi più intrepidi quanto la pubblica Censura ,

Da che dunque deriva , che questa determinazione del Sovrano ha trovati tanti contraddittori ? Saranno forse costoro eccitati dall' ignoranza de' Magistrati ? Io mi guarderei bene dal proferire una simile calunnia , che mi renderebbe esecrabile nel tribunale della Verità . Il Corpo de' nostri Magistrati composto da' più rispettabili

Cittadini dello Stato , è nel dritto d'efiggere la pubblica venerazione . Bisogna pure confessarlo . La giustizia ha rare volte veduto ne' suoi Ministri tanta esattezza , e tanta integrità . Le loro mani pure , ed innocenti offrono un culto piacevole a' suoi occhi . Destinati a serbare il sacro deposito delle leggi , essi si fanno un delitto d' ignorarle . Cosa dunque di più facile per un Magistrato di quest' indole , che di sostenere la sua sentenza col foccorso di quelle leggi , dalle quali è dedotta ?

---

Che poi questa parte della legge del Sovrano abbia più delle altre incontrati tanti contraddittori, non deve recar meraviglia, quando si riflette al solito destino della novità, che è stata pur troppo l'oggetto della derisione della maggior parte degli Uomini.

---

§. VIII.

*La legge del Sovrano sarebbe stata inconsequente se non si fosse bandita dal foro l' autorità de' Dottori .*

**U**N gran numero di privati ed oscuri Interpreti , che l'umanità vidde nascere ne' secoli dell'ignoranza, quasi sempre opposti tra loro , formano quel *caos* infinito d'opinioni , che rendono così dubbia, e così incerta la Giurisprudenza della maggior parte dell' Europa .

Ma i nostri Tribunali particolarmente ci hanno offerto fino a questo punto uno spettacolo che do-vea muovere la compassione de' Filosofi . Era senza dubbio cosa umiliante il vedere in questi secoli illuminati un Magistrato chinare il capo al solo nome di Bartolo, farli un delitto di ripetere ad un paradosso d' Ageta , ed ascoltare con tanta venerazione un' opinione di Claro , con quanto rispetto uno Spartano avrebbe in altri tempi consigliati gli Oracoli della Sacerdotessa d' Apollo .

Quali mali non ha prodotti nel

nostro Foro questo erroneo sistema di giudicare? Io lascio volentieri a' Politici più pazienti, e più moderati quest' esame, che mi farebbe inoltrare in un dettaglio, nel quale forse non saprei contenermi ; dico solo , che la legge del Sovrano farebbe stata inconsequente, se non avesse bandita del Foro l'autorità di quest'Interpetri. Ed in fatti io non so intendere come mai si potrebbe torre da' tribunali l' arbitrario giudiziario, senza prescriverne prima la causa, che lo protegge, e lo nasconde . Volete voi gittare a terra un' edificio? estir-

patene le pietre angolari, e voi lo vedrete subito crollare. Or le pietre angolari dell' arbitrio giudiziario, sono l' autorità de' Dottori. La diversità delle loro opinioni, dà sempre al Magistrato un velo da nascondere le sue oppressioni. Ecco perchè l' immortale Leibniz consigliava, che si fossero bruggiati tutt' i farraginosi Volumi di quest' Interpreti.

Noi sappiamo dell' Istoria della Giurisprudenza, che Giulio Cesare proibì a' Giureconsulti di rispondere in materia di dritto. Le decisioni erano divenute arbitra-

rie sotto la protezione di quell' interpreti .

Ma quest' Imperatore non fece, che impedire per poco tempo i progressi del male . I disordini riacquistarono il loro vigore sotto l' Impero di Augusto, il quale rimise i Giureconsulti nell' antico possesso , quantunque con qualche restrizione (a) . I mali che nacquero da questa fatale libertà ,

(a) Augusto non permise di rispondere in materia di dritto, se non a' più celebri Giureconsulti del tempo . Non ci vuol molto a penetrare nelle mire di questo Imperatore . Per meglio rassodare il suo dispotismo, credè esser cosa utile l' unire ne' suoi interessi coloro , che godeano de' vantaggi della pubblica opinione .

---

durarono fino a' tempi di Giustini-  
niano, il quale finalmente istruito  
dall' esperienza , volle che a  
niuno fosse lecito di commentare  
il nuovo Corpo del dritto da lui  
promulgato . Ma il fanatismo de'  
commentarj non si sviluppò mai  
con tanta forza , quanto dopo  
quest' utile proibizione . L' Italia ,  
la Francia , la Spagna , e parti-  
colarmente la Germania , viddero  
nascere tanti Commentatori , i  
quali nell' illustrazione delle leg-  
gi Romane inventarono tante li-  
mitazioni , eccezioni , ed ampli-  
ficazioni , che diedero a' Magi-

strati il mezzo d' eludere il vero senso di queste leggi . Io non so dunque intendere , come debba parer strano ad alcuni , che il nostro SOVRANO , l' oggetto del quale è di ristabilire il vigore delle leggi , seguendo le mire dell' istesso Giustiniano , abbia tolto ogni peso all' autorità di quest' Interpreti . Un Principe illuminato , che ha avuta l' arte di rendere egualmente glorioso il suo nome nelle Reggie de' Principi , che ne' gabinetti de' pacifici Filosofi , ha da più anni conosciuta questa verità , ed i suoi sudditi han già gustati

gli effetti salutari della Filosofia (a).

(a) Federico Re di Prussia allorchè emanò il suo Codice , proibì di citare ne' Processi Civili l' autorità de' Dottori . Leggasi la Prefazione di questo Codice §. 28. numero 9.

## PARTE SECONDA

SI RISPONDE AD ALCUNE OBIEZIONI  
CHE SI POSSONO ADDURRE RIGUARDO  
ALL' APPLICAZIONE DI QUESTA  
LEGGE.

### §. I.

*Prima obiezione , che riguarda la  
lentezza de' Giudizj.*

 E questa legge ha  
vigore, dicono alcu-  
ni, il Magistrato do-  
vrà impiegare mag-  
gior tempo per inter-  
porre una sentenza. Io lo con-  
cedo , ma farà forse questo un

---

male? Una legge di Solone proibiva a' Giudici di render più giudizi nell' istesso giorno (a). Questo Legislatore conosceva benissimo quanto sia da temersi l'errore nella persona d' un Giudice, e quanto una certa lentezza ne' Giudizj sia da preferirsi ad una fretta apportatrice di rovine, e d' intrighi.

A dirla poi come penso, non così volentieri m'induco a credere, che la Legge del nostro So-

(a) *Nemo iudex eadem die duo reddat judicia.*

VRANO sia il fatale intoppo del disbrigo delle Cause . Il dover decidere secondo l'espresse parole delle leggi , è l'operazione più facile per un Magistrato , o versatissimo nel dritto , o pieno di buona volontà a voler imparare quello , che non fa in quei libri della Civile Sapienza , che formano tutta la legislazione d'un Popolo. Gl'intoppi della Giustizia , sono le inutili procedure , e le scaltre invenzioni de' Padroni delle Cause . L'orribil mostro della Cicana , e non la nuova Legge del SOVRANO è quello , che può rende-

re ben pasciuti i difensori delle liti, ed alimentare l'infaziabile ingordigia di pochi uomini, colle sostanze di più migliaja di cittadini. Per deplorare un simile disordine, non vi vuol altro, che avere un anima .

Un gran Re, che visse per accrescere lo splendore al suo Regno, conobbe questo male, e ne cercò i rimedj. Nel 1667. il gran Luigi pubblicò un Ordinanza, che forma una parte del suo Codice, nella quale vien compreso lo stabilimento d'una procedura uniforme, e molto accorciata in tutto il

---

Regno della Francia. Lo stesso ha fatto il Re di Prussia in un Piano, ch' egli propose al suo gran Cancelliere (a).

Ma un' altra riflessione mi si presenta in questo punto . Se è permesso alla Politica di penetrare nell'avvenire con un presaggio fondato sopra alcuni dati , de' quali non si può dubitare , io ardisco , di presaggiare , che i litigj dureranno meno , se questa legge sarà religiosamente osservata .

## E

(a) Leggasi Formey nel Saggio del Piano di riforma nell'amministrazione della Giustizia del Gran Federico .

Due sono particolarmente gli ostacoli, che impediscono ne' nostri Tribunali il disbrigo delle Cause: la molteplicità de' rimedj, de' quali una delle parti può far uso per render nulla la sentenza, e la molteplicità delle liti.

Io dimostrerò prima d'ogn'altro, che in molti casi il ricorso a questi *rimedj* farà meno frequente, e quindi farò vedere, che si scemerà il numero delle liti, se questa legge avrà vigore,

Per tre ragioni si ricorre a questi rimedj. O perchè uno de' litiganti crede, che la sentenza sia

ingiusta, o perchè spera di ritrovare Giudici più parziali, o finalmente perchè crede, che gli renda conto di dilungare il corso della lite. Or niuna di queste tre ragioni può oggi indurre un attore escluso nella prima istanza dalla sua pretesione a farne uso, allorchè la Causa dipende immediatamente dal dritto. Basta ricordarsi di quel che si è detto riguardo alle circostanze, che secondo la Legge del SOVRANO debbono accompagnare ogni sentenza, per ricredersi quanto sia impossibile al Magistrato d'arbitrare in questi casi.

In quelle Cause , nelle quali la controversia nasce dal fatto , il Magistrato può nascondere la sua ingiustizia , alterando , o ravviluppando il fatto istesso . Ma in quelle che dipendono affolutamente dal dritto , o la legge parla chiaro , ed allora il Magistrato non può alterarla ; o la legge è oscura tanto , che l' ambiguità del senso darebbe luogo all' arbitrio , ed allora dovendosi ricorrere all' autorità suprema , il Magistrato non può far altro , che dedurre la sentenza dall' espressa interpretazione , che ne darà il SOVRANO . Pre

messi questi dati , io non so intendere quale speranza possa allora indurre l' Attorre a ricorrere a quei rimedj, che la legge gli offre, per render nulla la sentenza. Ecco come nelle liti, che dipendono dal dritto, il corso delle Cause speffe volte anzi s'accelera, che si ritarda .

Riguardo poi alla molteplicità delle liti, vi vuol poco a vedere quanto questa Legge debba necessariamente scemarne il numero . Una costante, e trista esperienza ci ha pur troppo instruiti col fatto, che la maggior parte dell'azioni,

che s' intentano ne' nostri Tribu-  
 nali, sono piuttosto poggiate su la  
 frode, e l'intrigo, che su la fem-  
 plice verità. Il voler dire, che  
 le molte liti sieno l'effetto del tem-  
 peramento nazionale, è un lin-  
 guaggio, che dovrebbe mal com-  
 portare la placidezza de' nostri cit-  
 tadini. Basta osservare i costumi  
 delle Nazioni, per ricrederfi, che  
 questo disordine regna dappertutto,  
 dove l'amministrazione della giu-  
 stizia è così difettosa, come lo era  
 la nostra, prima di questa saluta-  
 re riforma. La Pomerania, dice

Formey (a), veniva chiamata *Terra litigiosa*, per gli continui litigj che in quella Provincia si promovevano. Appena il Gran Federico ebbe perfezionato il suo piano di riforma, che per ricrederfi de' vantaggi, che racchiudeva, volle, che questa Provincia fosse la prima a sperimentarlo, come quella, nella quale le liti erano più frequenti. L'esecuzione corrispose alle speranze del SOVRANO, e le liti divennero in ogni giorno più rare.

Il languore delle leggi, la for-

E 4

(a) *Formey Exposition abrégée du Plan du Roi pour la Réforme de la justice* §. XI.

---

za della cabala, e l'incertezza del dritto sono quelle fangose vene, donde forge il gran torrente delle liti. Io lascio volentieri a colui che legge l'effaminare in che ragione dovrà diminuirsi presso di noi il numero delle liti dopo una riforma diretta a ristabilire il vigore delle leggi, a bandire la cabala, ed a render più ficuro un dritto, che l'autorità degl'Interpetri forensi, pasciuti di barbarie, aveva renduto cancellante, ed alterato.

§. II.

*Obiezione , che si fa riguardo a casi non compresi nella legge .*

**I**O sento dire dappertutto : la nostra legislazione crescerà all'infinito . Se'l SOVRANO ha voluto , che il Magistrato ricorra all'autorità suprema ; si vedranno nascere tante leggi particolari , quanti casi si ritroveranno non compresi nelle leggi anteriori .

Io rispondo a questa obiezione colla regola generale , che nella necessità de' mali bisogna sem-

pre scegliere il minore. La molteplicità delle leggi è un male ; ma il dare a' Magistrati il dritto di decidere de' casi non compresi nella legge, è certamente un male maggiore .

La più ingiusta sentenza mette sempre al covertò un Giudice ingiusto , quando non ha la legge , che lo dirigga . Or la sicurezza dell' impunità è certamente il peggior male , che si possa tollerare nella società . Date anche all' uomo più onesto la sicurezza di rimaner impunito , e voi lo metterete nel rischio di divenire l' uomo il più

corrotto, e' l più malefico .

Nel tempo della Teocrazia degli Ebrei , Mosè dopo aver stabilito in ogni Città un Tribunale composto di sette giudici , volle , che ne' casi , ne' quali essi non potevano essere condotti dalle leggi , ricorressero al Sinedrio , il quale avrebbe sviluppato i loro dubbj (a) . L'oggetto di questo stabilimento di Mosè , era senza dubbio diretto a prevenire l' abuso , che un Giudice corrotto poteva fare del silenzio delle Leggi ; e

(a) *Joseph. lib. 10. antiq. c. ult.*

questo è anche lo spirito di questa determinazione del nostro SOVRANO. Il Gran Federigo ha prescritto l'istesso come si può vedere nella Prefazione del suo Codice (a).

Io ho detto , che la molteplicità delle leggi è un male, e che conviene tollerarlo per iscanfarne uno maggiore , quale è quello di permettere a' Magistrati di giudicare arbitrariamente de' casi non compresi nelle leggi . Ma ci fa-

(a) Prefazione al Codice di Federigo.  
§. 29.

rebbe mai un rimedio atto a prevenir l'uno , e l'altro disordine ; voglio dire un rimedio , onde supplire al difetto delle leggi , senza moltiplicarne il numero ? Questa utile ricerca farà l'oggetto del seguente articolo .

§. III.

*Necessità di un Censore di  
Leggi.*

**L'**Intendimento umano si ri-  
stringe dentro una certa sfe-  
ra . Un' oggetto complicato diffi-  
cilmente si rappresenta alla men-  
te dell'Uomo con tutta la sua chia-  
rezza . Il tempo sviluppa l'intrigo , e  
spesso gli errori aprono la strada  
alle verità . Il vuoto di Gassendo  
raffodato dall' immortale Neuton  
riempie lo spinito di cognizioni ,  
e di sapere . Un sistema erroneo

che vuole , che l' Univerſo non contenga niente , mette queſto Genio creatore in iſtato di ridurre a calcolo tutti i movimenti della Natura . Queſto è il deſtino delle ſcienze complicate , fra il numero delle quali la ſcienza della legiſlazione ottiene il primo luogo .

Un Legislatore , che emana una legge , può egli avere innanzi agli occhi tutti i caſi particolari , che vi ſi debbono comprendere ? Al contrario non vi vuol molto a vedere , che uno di queſti caſi , che ſfugga dagli occhi del Legislatore , la rende imperfetta .

La Politica non ha ancora ritrovato un rimedio a questo disordine. Basta por mente su 'l sistema presente de' Governi d' Europa, per vedere quanto noi siamo ancor lontani dal ritrovarlo .

Se un disordine si fa appena sentire in una Nazione, una nuova legge si emana . Essa non ha per oggetto, che quel caso particolare, che potrebbe essere facilmente compreso in una legge anteriore, alla quale non mancano, che due o tre parole per accennarlo . Ma il destino delle legislazioni è di correre sempre innanzi,

senza mai rivolgersi in dietro . Ecco la causa dell' immenso numero delle Leggi , che opprimono i Tribunali d' Europa , e che rendono lo studio della Giurisprudenza simile a quello delle cifre de' Cinesi , i quali dopo uno studio di venti anni appena hanno imparato a leggerle .

Quale farebbe dunque il mezzo da riparare a' necessarj difetti delle leggi , senza moltiplicare all' infinito il numero delle leggi particolari ? Stabilite un Censore , la cura del quale sia di supplire al difetto delle leggi , rendendole applicabili

**F**

a quei casi, che il Legislatore non ha prevenuti, e di far vedere al Legislatore vivente, quali sono quelle che dovrebbero esser derogate, perchè divenute inutili, o perniciose per le necessarie vicende delle cose umane. Con questo mezzo voi evitate la molteplicità delle leggi particolari, delle quali sono pieni i nostri codici, metterete un' ostacolo all' *antinomia*, effetto necessario del loro gran numero, e ritarderete la decadenza del Codice, come quella che viene più d'ogni altro accelerata dall' inutilità delle leggi antiche.

## §. IV.

*Riflessioni su i Romani .*

**M**I si permetta una brieve digressione molto opportuna per dar maggior peso ad una verità così interessante come questa .

Io ho detto , che la cura di questo Censore non dovrebbe esser soltanto diretta a supplire al difetto delle leggi , ma anche a mostrare al Legislatore vivente , quali sono quelle che dovrebbero , esser derogate , perchè divenute

inutili, o periciciose, per un effetto delle necessarie vicende delle cose umane ,

Per meglio sviluppare questa verità, io ricorro all' istoria d' un Popolo , le leggi del quale superando gli ostacoli del tempo , e della Filosofia , conservano ancora il loro vigore nella maggior parte delle Nazioni Europee .

I Romani avevano un Censore de' costumi : Essi avrebbero dovuto anzi avere un Censore di leggi. La loro legislazione ammirabile nel tutto, era difettosa nelle parti . Questi difetti non venivano

curati; e questa è la ragione, per la quale le loro leggi erano spesse volte in contradizione co' loro costumi, e collo stato della Nazione. Le leggi funtuarie de' Romani nel tempo di Cesare avrebbero potuto convenire a' Romani del secondo, e terzo secolo (a), e pure esse facevano una porzione del Codice della Nazione, nel tempo, che cinquantamila dramme appena bastavano per somministrare le spese d'una cena,

F 3

(a) Le Leggi *Orchia*, *Famia*, *Didia*, *Licina*.

che Cicerone, e Pompeo chieggono a Lucullo, avendolo colto all' improvviso. Fra lo strepito d' una truppa di fervi, che formavano l' accompagnamento giornaliero de' Cittadini di Roma, le leggi prescrivevano una frugalità, che i Romani disprezzavano, e che le ricchezze della Nazione non potevano tollerare. Un Censore avrebbe sicuramente fatto vedere la necessità, che ci era di derogare queste leggi, e di emanarne altre più adattabili allo stato, nel quale era in quel tempo la Nazione.

Le Leggi Agrarie, e le leggi

che regolavano le usure appresso  
 quel Popolo , mi aprirebbéro la  
 strada a mille altri esempj atti a  
 meglio sviluppáre l'istessa verità ,  
 se io non temessi di stancare chi  
 legge , al quale ho per costume di  
 lasciar sempre qualche cosa da pen-  
 sare .

§. V.

*Altra objezione .*

**L**E Nostre leggi, dicono alcuni, sono piene d' *antimonie*, e di contraddizioni. Dovendosi decidere secondo la legge; in mezzo a tanti intrighi come potrà il Magistrato trovare la verità?

A questa obiezione io rispondo con un Canone della Loggica legale. *Ne' casi d' Antinomia, la legge posteriore deroga sempre l' anteriore.*

Se a' Sovrani si appartiene il

drutto di derogare le leggi; quando una legge posteriore si oppone ad una legge anteriore, si deve supporre, che il Legislatore abbia tacitamente derogata l'antica .

Trovata l'epoca delle due leggi, che si contradicono, l'intrigo si scioglie, e l'*antinomia* dispare.

Io non so se quì si possa pronunciare impunemente il *quod erat demonstrandum dei Matematici*.

§. VI.

*Altra obiezione.*

**L'**Interpetrazioni de' Dottori sono di molto foccorso a' Magistrati nell'applicazione delle leggi; perchè duuque proscriverle? Ma questa obiezione nasce da una falsa supposizione, tutta aliena dallo spirito della legge del Sovrano.

Il Re proscrive l' autorità de' Dottori, ma non credo, che ne proscriva lo studio, e la lettura. Che immerso nella Biblioteca forense, il Magistrato si faccia pure un do-

vere di configliare quando gli piaccia, i polverosi volumidi Bartolo, e di Baldo . Per profittare delle loro interpretazioni, non è necessario di dire: io decido così, perchè questa è l' opinione de' Dottori.

§. VII.

C O N C H I U S I O N E .

**D**Opo aver analizzate tutte le parti di questa legge ; dopo d'aver fatto vedere come tutte queste parti stabiliscono, e pro-

---

teggono la libertà sociale , e dopo averne dimostrata la facile applicazione nel nostro Foro , io non credo , che vi bisognerebbe altro per ricredere il Pubblico dell'utilità ch'essa racchiude . Ma il cammino della verità , dice un Filosofo , è molto lento . Essa non si propaga che con alcune ondolazioni quasi insensibili . Se un sasso si fa cadere nel centro d' un lago , le acque , separandosi nel punto del contatto , formano un cerchio , il quale subito racchiuso in un'altro più grande , e questo egualmente circondato da altri cerchi più estesi , i quali da

momento in momento moltiplicandosi , ed ingrandendosi , vanno finalmente ad urtare nella riva, dopo aver comunicato il moto a tutta la massa dell'acqua .

Ecco gli effetti che questa legge del SOVRANO ha prodotti nella nostra Patria . La pietra è caduta; il primo cerchio si forma da' Filosofi . Il termine de' mali , che opprimevano lo Stato è troppo piacevole , per una classe d'Uomini così sensibile . Essi spargono dappertutto i vantaggi , che questa legge porta seco , ed a misura, che la loro voce si propaga , i cer-

---

chi concentrici si moltiplicano ,  
i vortici si riproducono , e la ve-  
rità si fa meglio conoscere . Per  
accelerare questo moto io ho da-  
te fuori queste Riflessioni.

Chi fa se esse faranno per pro-  
durre l' effetto , che si desidera ?  
Io lo spero , e questa speranza  
non è l'effetto d'un' ardita presun-  
zione . Allorchè un' corpo è in  
moto , ogni picciolo urto , che  
concorre alla sua direzione , può  
molto accelerarne la velocità .

Giovani infelici , destinati a ram-  
pare ne' migliori anni della vita ;  
non vi arrestate alle confuse vo-

ci di coloro , che v' inducono a tacere , allorchè si tratta di sostenere la causa del SOVRANO , e della Patria . Se effi vi diranno , che la Gioventù dovrebbe raffomigliarsi a quella scuola de' Filosofi , dove con un silenzio di più anni si comprava il dritto di parlar bene in tutto il resto della vita ; rispondete loro , che debbono parlare i Giovani , allorchè tacciono i Vecchi .



**IL TEMPO STORICO  
DELLE «RIFLESSIONI»**

nota critica  
di Raffaele Ajello



È una secolare tradizione delle scienze storiche, indicata dal Myrdal, «di occultare le valutazioni che di volta in volta stanno a monte dell'approccio scientifico e lo determinano». Per superare tali pregiudizi, per difendersi dai preconcetti, la prima, se non l'unica, via percorribile è cercare di raggiungere una «piena consapevolezza delle valutazioni che di fatto intervengono ad orientare la nostra ricerca, tanto teoretica, quanto pratica». E tuttavia questo procedimento autocritico appare utile ed ha qualche speranza di successo soltanto in chi è sinceramente disposto a dubitare delle verità predeterminate ed è convinto che il concetto di «oggettività» abbia senso solo per indicare i risultati (provvisori) di una ricerca chiara ed onesta.

Può sembrare che i temi indicati abbiano riferimento troppo lontano con il testo di Filangieri: eppure questo era lo sfondo del dibattito in cui il filosofo ritenne di dover intervenire. Negli anni in cui la crisi della coscienza europea, dopo circa un secolo di gestazione, stava per trovare il suo sbocco traumatico in una rivoluzione sanguinosa, questo era il significato ultimo dei problemi discussi dagli statisti, dai politici, dai giuristi napoletani alla fine del 1774: se fosse opportuno rivelare gli *arcana imperii* e gli *arcana juris*, ossia se il cittadino (non più suddito) avesse il diritto di conoscere i meccanismi del governo, e se per la società fosse opportuno e prudente fondare la

propria organizzazione sulla realtà e consapevolezza del dubbio, oppure su ambigue, sospette, indimostrate e non dimostrabili certezze.

L'episodio su cui Filangieri intervenne aveva avuto inizio — secondo uno storico ed erudito coevo, Lorenzo Giustiniani — dalle proposte che un ancor giovane avvocato salernitano, Vincenzo Ambrogio Galdi, aveva inviato al Tanucci per promuovere «vari benefizi alla nostra nazione»: in primo luogo «di doversi formare un archivio generale per la conservazione [...] delle pubbliche scritture» e «di doversi ragionare i decreti e le sentenze de' nostri tribunali». Insomma, si chiedevano strumenti pratici e concreti di certezza sia nella sfera del diritto civile sia in quella del diritto criminale. Entrambi i provvedimenti presupponevano il dubbio sull'oggettività della mediazione giurisdizionale, ed affermavano la volontà pubblica di conoscere.

Ma ben più ampi e lontani erano i precedenti e le implicazioni politiche dei dispacci che Tanucci, adottando il secondo dei due suggerimenti, scrisse di suo pugno il 12 settembre 1774, e fece promulgare, a nome del Segretario d'Azienda Juan Asensio Goyzueta, il 23 di quel mese e l'8 ottobre successivo. A Parigi tre anni prima, con un colpo di mano improvviso, il cancelliere René-Nicolas-Augustin de Maupeou aveva creduto di risolvere, una volta per sempre, lo scontro lacerante e continuo fra la Corona e le grandi magistrature — i parlamenti — realizzando una riforma che è apparsa una vera e propria «rivoluzione assolutistica», il primo atto di una tragedia che avrebbe portato all'epilogo del 1793. L'autorità

giudiziaria fu prostrata. Il governo sciolse e rimpiazzò — non certo in maniera adeguata, ed ignorando i diritti acquisiti — il parlamento di Parigi, i cui membri, alla fine di gennaio 1771, furono esiliati.

L'iniziativa, anche troppo energica e non poco avventata, scosse l'opinione pubblica europea, e tuttavia lasciò sperare in un rilancio dell'alleanza fra «lumi» e governo francese, in nome dell'odio comune contro la venalità della *robe* e contro le impalcature gotiche e misteriose di cui si circondava. Il clero riscoprì ragioni desuete e ben di rado osservate: l'origine divina del Sovrano, il dovere di obbedienza dei sudditi. Ma la *philosophie*, nonostante fosse all'avanguardia nella *haine* anti-parlamentare, non si mostrò altrettanto unita e decisa. Non che potesse esser presa sul serio la versione dei magistrati, quando si strappavano le vesti per l'affronto a «les sanctuaires de la justice», o quando s'adoperavano a darsi un'immagine «inglese» di rappresentanti del popolo, dichiarandosi i veri interpreti non solo delle «lois fondamentales», ma degli Stati Generali, anima, voce e segno della nazione. E tuttavia la riforma accoglieva le istanze d'ordine, di controllabilità, di chiarezza che l'Illuminismo stesso aveva elaborate. Per di più, in fondo, nel demolire un dispotismo, non si correva il rischio di rafforzarne un altro? Non si turbava quella «balance des pouvoirs», teorizzata da Montesquieu, che rappresentava l'unico strumento costituzionale atto a garantire un reale gioco politico?

Favorevole al Maupeou fu Voltaire, incerti d'Alembert e Turgot, contrari Diderot e Condorcet. Comunque, alla fine del 1774, fra l'ottobre ed il dicembre, proprio quando a Napoli esplodeva lo scontro fra governo e magistrati, esso fu, in

Francia, per il momento, risolto. L'epilogo apparve, tuttavia, clamoroso e lasciò un segno profondo sulla sensibilità filoborbonica delle corti sorelle, a Napoli ed a Madrid. La monarchia francese ne era uscita sconfitta. Il nuovo re, Luigi XVI, aveva ripristinato le corti di giustizia sciolte dal padre tre anni prima, ed aveva restaurato lo *status quo*, mostrandosi debolissimo, di nuovo «prigioniero dei parlamenti», come aveva scritto a Tanucci, da Parigi, Ferdinando Galiani, in un'altra occasione.

A Napoli, come si è sempre verificato nella storia del Regno, si guardava a Parigi non meno che a Madrid. La fraternità delle corti borboniche, sperimentata di recente e fino alla completa vittoria contro i Gesuiti, aveva in Tanucci un tutore attentissimo. Scaricare le tensioni antiassolutistiche, dare sbocco alla marea montante democratica e repubblicana offrendole sfoghi comuni ed elusivi, era una tattica che si era rivelata vincente, e di cui già la Compagnia aveva fatto le spese. Durante l'estate del 1774 il giovane re — così scrisse Tanucci il 23 agosto — aveva ascoltato pazientemente (forse sarebbe stato troppo pretendere anche partecipazione ed interesse) «la storia dei parlamenti di Francia, e la mostruosità» che oltr'Alpe si preparava.

Intanto, nei circoli aristocratici e mondani i discorsi favorevoli ad improbabili repubbliche ed ostili ad ogni dispotismo erano di casa. Il versatile letterato, economista, giocatore ed avventuriero francese Ange Goudar, e Sara, la sua splendida moglie o amica irlandese (l'uno, non geloso, l'altra niente affatto avara di sé; amici entrambi, manco a dirlo, di Giacomo Casanova, che li aveva conosciuti quando lei mesceva la birra in un *pub* di Londra), tenevano banco, in senso proprio e

figurato. Goudar, dopo aver dato alle stampe, con indicazioni d'anno (1774) e di luogo (Colonia) false, un'opera in sei tomi, *L'espion chinois*, in cui aveva descritto a fosche tinte le condizioni della Francia ed il dispotismo dei suoi sovrani, magistrati e governi, aveva dipinto, in un numero di pagine meno abbondante, le ben maggiori ma non diverse sventure del regno di Napoli, usando gli stessi toni e colori. Nel libro — *Naples. Ce qu'il faut faire pour rendre ce Royaume florissant* — Tanucci scoprì che «si preferi[va] il governo repubblicano al monarchico, e molto altro si esagera[va] insolentemente»: ordinò che l'opera fosse bruciata e la coppia fosse sfrattata dal Regno, e ciò avvenne proprio quando i dispacci sulla motivazione delle sentenze stavano per essere emanati. Tenevano — così, l'11 ottobre, lo statista scrisse a Carlo III — «a frenare l'arbitrio dei giudici, che dopo la partenza di Vostra Maestà era arrivato a scandalo [...] Tutti hanno applaudito, [...] eccezzuata la toga, che dal popolo per l'orgoglio e l'arbitrio si dice *toga sovrana*». Com'è evidente, ben poco, da questo punto di vista, era cambiato da quando, nel 1675, il cronista Fuidoro aveva indicato i magistrati come «ministri regnanti».

Se essi si fossero limitati a non applaudire, l'intervento di Filangieri sarebbe stato superfluo, e sarebbe forse passato sotto silenzio uno degli episodi più significativi della storia giuridica non soltanto italiana del Settecento, uno dei rari casi in cui i magistrati furono costretti a rivelare — per riferirsi ancora al pensiero di Myrdal citato all'inizio — le valutazioni che stavano alla base del loro comportamento giurisdizionale e politico. Certo, nessuna delle grandi corti giudiziarie d'Europa motivava le sentenze. In questo i magistrati napoletani ave-

vano ragione, e la storiografia recente ha dovuto riconoscere quanto già nel Cinquecento il Bugnyon aveva scritto, ossia che l'obbligo di motivare era desueto. Nello stesso secolo un altro giurista e magistrato francese, G. de Maynard, riferì che il parlamento di Tolosa aveva comminato «una multa non lieve» ad un tale («temerario homini») che aveva ardito chiedere «causam sententiae». Su quegli esempi si era modellata la giurisprudenza napoletana, dopo che nel Quattrocento ed agli inizi del Cinquecento aveva essa stessa contribuito ad elaborarli. Le grandi corti giudicavano «en souveraineté», i loro «saincts oracles et jugements» potevano esser fondati anche su qualche ragione «toute mystique, secrète, inconnue». Perciò la sentenza doveva essere icastica: «*Lecta lata*, ti condanno ai remi». Qualche accenno alla situazione di fatto poteva darsi indirettamente nei *visis*, ossia nel riferire, appunto, dei documenti escussi: ma neppure questo appariva prudente e giovevole alla maestà del tribunale. Anche la Sacra Romana Rota — pur potendo credersi diversamente per via della struttura particolare dei suoi procedimenti — sentenziava «con formole brevi, maestose ed imperative, come ad un magistrato supremo conviensi». Così obiettò il Sacro Regio Consiglio.

Indicare tutte le numerose difficoltà tecniche frapposte dalle maggiori corti napoletane di giustizia — e la consulta del Supremo Magistrato del Commercio reca anche la firma di Ferdinando Galiani — sarebbe lungo e tedioso. Accenniamo ad alcune. I decreti «sommari ed esecutivi» emanati dal Consiglio erano ogni anno circa cinquemila, per l'esattezza 4735 nel 1773: troppi per poterli motivare. Spesso, su molti casi, i magistrati non disponevano di norme legislative «espresse e letterali» a cui far riferimento, ma soltanto dottrinali,

oscuri e contraddittorie: impossibile darne conto. La «concordia» dei giudici facenti parte dei collegi si realizzava sul dispositivo, in base a motivazioni per ciascuno di essi spesso diverse e svariate: mancavano criteri su come valutare e sommare i voti. Ma, innanzi tutto, era «a premura del proprio decoro» e «ad oggetto di non turbare la maestà delle sue sentenze» che il supremo tribunale napoletano si rifiutava di motivare. Infatti, «sebbene [la sentenza] si profferisca a nome di Vostra Maestà, che si figura di presiedere in questo tribunale», pur tuttavia quando essa «sia preceduta da tante premesse e di fatto, e di diritto, non avrà la brevità e l'imperativa forma che usano tutti i magistrati supremi e la stessa Rota Romana». Il tribunale deve dar conto soltanto al re, che può conoscere l'andamento della discussione chiedendo di leggerne il verbale, il «notamento». Quanto ai sudditi — questa è la «valutazione occulta» — non hanno il diritto di conoscere, ma il dovere di fidarsi ciecamente.

La risposta di Tanucci (Caserta, 21 novembre 1774) alla lunghissima «rappresentanza» (come le altre, ancora inedita) che il Sacro Regio Consiglio, con prontezza e tempestività del tutto insolita, aveva firmato il 25 ottobre, fu anch'essa molto ampia, ed altrettanto esplicita e dura: il re «aveva finora creduto che non potendo il Consiglio decidere se non sopra fatti appurati e leggi certe, agevole gli sarebbe riuscito il manifestare quei fatti stessi, e quelle leggi, sulle quali avea deciso; così ora con suo gran rincrescimento ha veduto nella ingenua confessione fatta dal Consiglio colla sua rappresentanza, che né il fatto, né la legge si esamina: avendo anzi per l'opposto conosciuto, che in tutto ha regnato l'arbitrio illimitato de' Giudici, per occultare il quale si è fatto, e vuol continuarsi a

fare un mistero della verità, e della ragione.[...] Vuol dunque la Maestà Sua primieramente, che il Consiglio abbia per massima che la verità e la giustizia, che li Popoli conoscano e credano nelle Decisioni dei Giudici, è il vero decoro de' Tribunali, non quello stile di oracoli, che non dubita di attribuirsi nella sua rappresentanza il Consiglio, essendo il genere umano pur troppo portato a sospettare, e maledire quello che non intenda facilmente: che la Legislazione è tutta della Sovranità: che il Consiglio non è che un Giudice, e che i Giudici sono esecutori delle leggi e non autori: che il Diritto ha da essere certo e definito, e non arbitrario».

«Che li Popoli conoscano e credano», ossia che credano avendo conosciuto: questa è l'affermazione chiave ed è la novità che emerge dai dispacci e dal dibattito. La necessità di conoscere per poter valutare era una conseguenza, a cui si è accennato all'inizio, (almeno) del dubbio che il mondo dato (non) fosse l'unico, e quindi non il più giusto, possibile. Inversamente, lo «stile da oracoli» si addiceva a chi era certo d'impartire, così come a chi confidava di ricevere, verità assolute, confortanti. Ma — come ha scritto Piovani — «La richiesta della sicurezza da parte dell'insicuro individuo è la fine del libero mondo di plurime individualità in lotta per la verità, è l'abbandono dell'armonia disarmonica in cui si concreta, deve concretarsi, la strutturale pluralità del mondo moderno».

E così come erano cambiati i parametri etici e teoretici, così cadevano in crisi i modelli giuridici e politici. Si sa, né Tanucci, né Filangieri simpatizzavano per Montesquieu e per lo «spirito libertino e britanno» ch'egli aveva portato e che ormai dilagava sull'Europa; sia l'uno che l'altro desideravano in

buona fede servire e rafforzare l'assolutismo, rendendolo illuminato; e tuttavia lo schema della sovranità era ormai invertito, il suo fondamento, le sue fonti di giustificazione e di legittimazione non erano più al vertice, ma realmente (e non più per finzione letteraria ed antiquaria) alla base della piramide sociale. Certo Tanucci non si può dire fosse un illuminista. Ma era un uomo giusto. E, comunque, le grandi svolte teoretiche ed ideologiche, i sostanziali e profondi mutamenti delle mentalità, una volta realizzati, s'impongono, più o meno inconsciamente, anche a chi li rifiutò e vi si oppose.



**QUESTA RIPRODUZIONE ANASTATICA  
È STATA IMPRESSA PER CONTO DI  
BIBLIOPOLIS  
EDIZIONI DI FILOSOFIA E SCIENZE  
NAPOLI · VIA ARANGIO RUIZ 83  
IN DUEMILA ESEMPLARI  
LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA  
SONO STATE ESEGUITE  
DA "LA BUONA STAMPA" IN ERCOLANO  
NELL'OTTOBRE MILLENOVECENTOTTANTADUE**







**KEB LFG DGr**

Riflessioni politiche su l'ult

Stanford Law Library



3 6105 043 855 811

